

N. 111 /2022



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE SECONDA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio

sulla domanda proposta da Mion Luca ai sensi dell'art. 74 CCI pronuncia la seguente

SENTENZA

Mion Luca ha presentato domanda di apertura della procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI.

Va innanzi tutto osservato, anche ribadendo quanto già esposto col decreto di apertura della procedura di data 9 marzo 2023, che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI, in quanto il ricorrente risiede in Negrar, e quindi in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
- la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il sig. Mion è socio di Mion Mobili S.n.c. di Sorio Sabrina & C. (già Mion Mobili S.n.c. di Mion Luca & C.), società cancellata dal registro delle imprese in data 5 giugno 2015, ma, sebbene tale cancellazione non comporti l'applicazione dell'art. 33 CCI in quanto avvenuta, non per cessazione dell'attività, bensì per trasferimento della sede legale all'estero, può tuttavia ritenersi che la società sia ormai priva dei requisiti dimensionali richiesti per l'accesso alle procedure maggiori, e che quindi il Mion non possa essere assoggettato a liquidazione giudiziale per estensione ai sensi dell'art. 256 CCI; ed invero: i) l'indebitamento complessivo del sig. Mion sè pari ad € 538.841,95, ma la maggior parte dei suoi debiti è di natura personale, sì che quelli sociali, di cui è chiamato a rispondere nella



qualità di socio illimitatamente responsabile, non superano la soglia stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, CCI (cfr. la tabella di pag. 10 della relazione particolareggiata); ii) quanto all'attivo, gli immobili sede della società e di proprietà del Mion sono stati pignorati nel 2016 e venduti in sede esecutiva nel 2018, mentre le ultime rimanenze, già valorizzate in 868 mila euro al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile, ma di cui il gestore della crisi segnala la verosimile inattendibilità, stante la diffusa prassi, nel settore di attività, di tenere a bilancio rimanenze di magazzino al valore storico), a seguito del trasferimento della sede in Albania nel 2015, furono inviate a Tirana con l'intento di proseguire l'attività commerciale in quella città, ma andarono poi perdute in quanto il Mion rimase vittima di un'attività truffaldina; iii) la perdita degli immobili sede della società e della merce residua rendono, infine, plausibile la cessazione dell'attività, ulteriormente confermata dal fatto che nel 2020 il Mion ha lavorato per circa 4 mesi come lavoratore dipendente, e, salvo che per questo breve periodo, egli risulta da tempo privo di redditi;

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI: a fronte di un'esposizione debitoria complessiva superiore ai 500 mila euro, il ricorrente è, come detto, privo di redditi e proprietario di beni immobili (in particolare un appartamento con garage in Negrar di Valpolicella e la nuda proprietà di due bilocali e un'autorimessa in Sant'Ambrogio di Valpolicella) e mobili (due autovetture), il cui valore non è sufficiente a coprire l'entità del passivo.
- la documentazione depositata a corredo della domanda è completa e regolare;
- la relazione del gestore della crisi avv. Nicola Sordi contiene le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI, ed in particolare quella sulla convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, anche per quel che riguarda i crediti erariali (destinati ad essere soddisfatti, in ipotesi di liquidazione controllata, nei limiti della capienza del patrimonio del ricorrente, e quindi per € 124.680,59, senza alcun soddisfacimento per la parte degradata in chirografo o chirografaria *ab origine*, qui resa destinataria di un pagamento parziale);



- all'esito dei chiarimenti forniti a proposito della sorte patita dalle rimanenze trasferite a Tirana (v. la memoria depositata il 13 dicembre 2022 ed i documenti ivi allegati), può escludersi che il sig. Mion abbia compiuto atti in frode ai creditori;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Per risanare la propria posizione debitoria, il Mion propone di mettere a disposizione dei creditori, affinché possano soddisfarsi col ricavato delle relative vendite, non l'appartamento di sua proprietà sito in Negrar, ove vive con la famiglia e che è oggetto di procedura esecutiva, con ultima asta fissata al prezzo di € 168.750,00, ma altro appartamento sito nel medesimo stabile, di proprietà della madre e del valore stimato di € 178.000,00; un ulteriore apporto esterno è rappresentato dal diritto di usufrutto sugli immobili di Sant'Ambrogio, anch'esso messo a disposizione dei creditori dalla madre del sig. Mion, sì da consentire la vendita dell'intera proprietà. Restano invece escluse dalla cessione le due autovetture, di nullo valore in quanto immatricolate rispettivamente nel 1999 e nel 2000, ed una in comproprietà con la madre.

Il concordato proposto dal sig. Mion ai propri creditori è, dunque, un concordato con cessione dei beni, e le risorse apportate dalla madre del ricorrente assicurano un apprezzabile aumento del soddisfacimento dei creditori, come richiesto dall'art. 74, comma 2, CCI, in considerazione sia del maggior valore stimato per l'appartamento di Negrar di proprietà della madre rispetto a quello posto in vendita in sede esecutiva, sia, e soprattutto, della possibilità che ne consegue di porre in vendita gli immobili di Sant'Ambrogio per l'intero, in luogo che per la sola nuda proprietà, con conseguente incremento del relativo ricavato e riduzione dei tempi di vendita.

La proposta che il ricorrente rivolge ai creditori, come da ultimo modificata con memoria depositata in data 24 febbraio 2023, è, pertanto:

- di pagamento integrale delle spese della presente procedura;
- di pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2770 c.c. maturati nella procedura esecutiva;
- di pagamento integrale del credito privilegiato di Siena SPL, munita di ipoteca di primo grado;



- di pagamento parziale, nei limiti della capienza dei beni di proprietà del Mion, del credito ipotecario di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- di pagamento parziale dei crediti già privilegiati (ivi inclusa la quota degradata in chirografo del credito ipotecario di Agenzia delle Entrate Riscossione), nella misura indicata del 27,61% (rettificata da ultimo dal gestore nel 28,34%, in quanto un credito di Agenzia delle Entrate Riscossione era stato erroneamente indicato come credito privilegiato, oltre che come credito chirografario);
- di pagamento parziale, nella misura del 7,81%, dei crediti chirografari *ab origine*.

Conseguentemente, i creditori sono divisi in quattro classi (due meramente descrittive, in quanto prive del diritto di voto): la prima relativa ai crediti cd. “prededucibili” in seno alla procedura esecutiva immobiliare, la seconda ai crediti ipotecari, con soddisfazione in misura pari a quella stimata in ipotesi di alternativa liquidatoria, la terza dei crediti privilegiati degradati in chirografo, e la quarta dei crediti originariamente chirografari.

Tanto premesso va osservato che il gestore della crisi, dopo aver depositato prova della comunicazione ai creditori del decreto di apertura, unitamente alla proposta ed alla memoria del 23 febbraio 2023, con nota depositata in data 10 maggio 2023 ha comunicato l'intervenuta approvazione della proposta concordataria. In particolare: i) la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta – in forza di espressa adesione o a mente dell'art. 79, comma 3, CCI – sia nella terza che nella quarta classe, con una percentuale di adesioni pari, rispettivamente, al 79,93% ed al 71,47%; ii) Agenzia delle Entrate è titolare di un credito superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma è stata conseguita anche la maggioranza per teste (con otto adesioni su tredici creditori votanti nella classe terza e undici su quattordici nella classe quarta); iii) i crediti ammessi al voto ammontano, infine, a complessivi € 338.229,51, e le adesioni ad € 268.879,97.

Va, infine, osservato, che nessun creditore ha svolto contestazioni, e che, alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, nonché degli impegni assunti dalla madre del ricorrente e della già acquisita offerta di acquisto degli immobili siti in Sant'Ambrogio di Valpolicella, il piano si presenti, oltre che giuridicamente ammissibile, anche fattibile.

La proposta di concordato minore del sig. Mion deve, in definitiva, essere omologata.

P.Q.M.



Visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA

la proposta di concordato minore presentata da di MION LUCA, nato a Negrar (VR), il 24.06.1965 e residente in Negrar (VR), alla Strada del Recioto n. 13, CF MNILCU65H24F861I

DISPONE

che a cura del gestore della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- sia trascritta nei registri immobiliari sui beni immobili di cui la proposta prevede la cessione (e quindi anche su quelli della sig.ra Righetti);
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- ogni sei mesi relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente;
- riferisca immediatamente al Giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCI.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi, all'OCC ed al GE della procedura esecutiva immobiliare n. 386/2018 r.g.imm.

Così deciso in Verona, 1° giugno 2023

Il Giudice

Dott.ssa Monica Attanasio

